

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli Gianluca2026?

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°4197/2025 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°3534/2021

Premesso che:

Con atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Napoli Nord e notificato all'Ente in data 22/03/2021 con prot n°32099, il Sig. Raimondo Carmine conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania affinché il Tribunale accertasse la responsabilità dell'Ente, per un "comportamento omissivo", in merito ai danni riportati dal fondo di sua proprietà sito nel comune di Giugliano in Campania a causa di un'occupazione del suolo da parte di una comunità di etnia ROM e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito oltre che al pagamento delle spese di giudizio;

Con lo smistamento dell'atto di citazione (prot. n°32099 del 22/03/2021) e successivi solleciti (prot. n°59391 del 31/05/2021 e prot. n°71091 del 01/07/2021), il Servizio Avvocatura chiedeva riscontro istruttorio al Settore Ambiente e Lavori Pubblici;

Con nota prot. n°75966 del 13/07/2021 il Settore Ambiente e Lavori Pubblici, inviava riscontro istruttorio con il quale inviava, per i successivi adempimenti di competenza, il dettaglio della documentazione consegnata *brevi manu* all'Avv. Salatiello Luigi (legale dell'Ente);

Con Decreto Sindacale n°118 del 09/07/2021 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avv. Salatiello Luigi;

Stante la rilevata connessione, in quanto comproprietari del fondo oggetto della citazione, venivano riuniti al presente giudizio:

- a) il giudizio R.G. n°3536/2021, instaurato dai Sigg. Raimondo Domenico, Raimondo Francesco, Raimondo Giovanni e Raimondo Giuseppe;
- b) il giudizio R.G. n°5126/2021, instaurato dai Sigg. Arovitola Giuseppe, Arovitola Maria e Arovitola Nunzio;

Con atto depositato in data 23/12/2021, intervenivano nel presente giudizio i Sigg. Cacciapuoti Giuliano, Cacciapuoti Maria Domenica e Pirozzi Anna, con analoghi atti depositati in data 07/06/2022 e in data 23/12/2021 intervenivano rispettivamente anche la Sig.ra Ruggiero Agnese e i Sigg. Russo Domenico, Russo Maria e Russo Teresa;

Con la sentenza n°4197/2025, pubblicata in data 28/11/2025 e notificata all'Ente in data 11/12/2025 con prot. n°164145, relativa al giudizio R.G. n°3534/2021, proposto dai Sigg. Raimondo Carmine, Cacciapuoti Giuliano, Cacciapuoti Maria Domenica, Pirozzi Anna, Russo Domenico, Russo Maria, Russo Teresa, Raimondo Domenico, Raimondo Francesco, Raimondo Giovanni, Raimondo Giuseppe, Aprovitola Giuseppe, Aprovitola Maria e Aprovitola Nunzio, il Tribunale di Napoli Nord pronunciandosi nelle cause riunite n°3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C., accertava la responsabilità dell'Ente nella produzione del danno e lo condannava al pagamento della somma complessiva di **€134.920,40**, di cui:

1. **€17.326,74** in favore del Sig. Raimondo Carmine (€17.224,80 per sorta capitale ed €101,94 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
2. **€12.659,21** in favore del Sig. Raimondo Giovanni (€12.584,74 per sorta capitale ed €74,47 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
3. **€1.105,45** in favore del Sig. Raimondo Domenico (€1.098,94 per sorta capitale ed €6,51 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
4. **€1.105,45** in favore del Sig. Raimondo Francesco (€1.098,94 per sorta capitale ed €6,51 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
5. **€1.105,45** in favore del Sig. Raimondo Giuseppe (€1.098,94 per sorta capitale ed €6,51 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
6. **€13.803,56** in favore del Sig. Aprovitola Giuseppe (€13.722,35 per sorta capitale ed €81,21 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
7. **€2.249,78** in favore della Sig.ra Aprovitola Maria (€2.236,55 per sorta capitale ed €13,23 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
8. **€2.249,78** in favore del Sig. Aprovitola Nunzio (€2.236,55 per sorta capitale ed €13,23 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
9. **€14.081,55** in favore del Sig. Cacciapuoti Giuliano (€13.998,71 per sorta capitale ed €82,84 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
10. **€2.930,15** in favore della Sig.ra Maria Domenica (€2.912,91 per sorta capitale ed €17,24 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
11. **€2.930,15** in favore della Sig.ra Pirozzi Anna (€2.912,91 per sorta capitale ed €17,24 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
12. **€18.701,07** in favore della Sig.ra Ruggiero Agnese (€18.591,07 per sorta capitale ed €110,02 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
13. **€13.845,72** in favore del Sig. Russo Domenico (€13.764,27 per sorta capitale ed €81,45 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
14. **€2.694,32** in favore della Sig.ra Russo Maria (€2.678,47 per sorta capitale ed €15,85 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);

15. **€2.694,32** in favore della Sig.ra Russo Teresa (€2.678,47 per sorta capitale ed €15,85 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
16. **€22.936,32** in favore degli Avv.ti Corso Marina e Corso Mattia Niki per le spese di giudizio (€15.232,00 per diritti e onorari, €2.284,80 per spese generali al 15,00%, €700,67 per Cpa al 04,00%, €4.007,84 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €711,00 per spese esenti);
17. **€2.501,38** in favore dell'Ing. Polverino Simona per le spese di CTU (€1.908,40 per onorari, €76,34 per Inarcassa al 04,00%, €436,64 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €80,00 per spese esenti);

Stante la notifica ai fini dell'esecuzione della sentenza n°4197/2025 del Tribunale di Napoli Nord, nelle more, salvi ed impregiudicati i diritti di *gravame* proposto dal Comune di Giugliano in Campania, al fine di evitare azioni esecutorie in danno all'Ente con ulteriore aggravio di spesa, si ritiene opportuno di procedere al riconoscimento e alla successiva liquidazione del Debito scaturito dalla sentenza *de qua*, riservandosi di recuperare quanto successivamente liquidato in caso di vittoria in appello dell'Ente;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194...” sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l’orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€134.920,40**, di cui: **€109.482,70** in favore dei Sigg. Raimondo Carmine, Cacciapuoti Giuliano, Cacciapuoti Maria Domenica, Pirozzi Anna, Russo Domenico, Russo Maria, Russo Teresa, Raimondo Domenico, Raimondo Francesco, Raimondo Giovanni, Raimondo Giuseppe, Arovitola Giuseppe, Arovitola Maria e Arovitola Nunzio, **€22.936,32** in favore degli Avv.ti Corso Marina e Corso Mattia Niki ed **€2.501,38** in favore dell'Ing. Polverino Simona;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2024, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Considerato che l'ente entro il termine 28/02/2026 non ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e che pertanto è in gestione provvisoria

Che comunque il debito deve essere riconosciuto al fine di evitare ulteriori spese e d interessi

Considerato che nel bilancio 2025/2027, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di €800.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€134.920,40**;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°4197/2025, pubblicata in data 28/11/2025, relativa al giudizio R.G. n°3534/2021 proposto dai Sigg. Raimondo Carmine, Cacciapuoti Giuliano, Cacciapuoti Maria Domenica, Pirozzi Anna, Russo Domenico, Russo Maria, Russo Teresa, Raimondo Domenico, Raimondo Francesco, Raimondo Giovanni, Raimondo Giuseppe, Arovitola Giuseppe, Arovitola Maria e Arovitola Nunzio, il Tribunale di Napoli Nord condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€134.920,40**, di cui:

1. **€17.326,74** in favore del Sig. Raimondo Carmine (€17.224,80 per sorta capitale ed €101,94 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
2. **€12.659,21** in favore del Sig. Raimondo Giovanni (€12.584,74 per sorta capitale ed €74,47 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
3. **€1.105,45** in favore del Sig. Raimondo Domenico (€1.098,94 per sorta capitale ed €6,51 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
4. **€1.105,45** in favore del Sig. Raimondo Francesco (€1.098,94 per sorta capitale ed €6,51 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
5. **€1.105,45** in favore del Sig. Raimondo Giuseppe (€1.098,94 per sorta capitale ed €6,51 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
6. **€13.803,56** in favore del Sig. Arovitola Giuseppe (€13.722,35 per sorta capitale ed €81,21 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
7. **€2.249,78** in favore della Sig.ra Arovitola Maria (€2.236,55 per sorta capitale ed €13,23 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
8. **€2.249,78** in favore del Sig. Arovitola Nunzio (€2.236,55 per sorta capitale ed €13,23 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
9. **€14.081,55** in favore del Sig. Cacciapuoti Giuliano (€13.998,71 per sorta capitale ed €82,84 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
10. **€2.930,15** in favore della Sig.ra Maria Domenica (€2.912,91 per sorta capitale ed €17,24 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
11. **€2.930,15** in favore della Sig.ra Pirozzi Anna (€2.912,91 per sorta capitale ed €17,24 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);

12. **€18.701,07** in favore della Sig.ra Ruggiero Agnese (€18.591,07 per sorta capitale ed €110,02 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
13. **€13.845,72** in favore del Sig. Russo Domenico (€13.764,27 per sorta capitale ed €81,45 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
14. **€2.694,32** in favore della Sig.ra Russo Maria (€2.678,47 per sorta capitale ed €15,85 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
15. **€2.694,32** in favore della Sig.ra Russo Teresa (€2.678,47 per sorta capitale ed €15,85 per interessi legali dalla decisione al soddisfo);
16. **€22.936,32** in favore degli Avv.ti Corso Marina e Corso Mattia Niki per le spese di giudizio (€15.232,00 per diritti e onorari, €2.284,80 per spese generali al 15,00%, €700,67 per Cpa al 04,00%, €4.007,84 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €711,00 per spese esenti);
17. **€2.501,38** in favore dell'Ing. Polverino Simona per le spese di CTU (€1.908,40 per onorari, €76,34 per Inarcassa al 04,00%, €436,64 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €80,00 per spese esenti);

- **Dare** atto che la complessiva somma di **€134.920,40** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2025/2027 -annualità 2026- denominato "finanziamento debiti fuori bilancio";

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.